

Nome file	data	Contesto	Relatore	Liv. revisione	Lemmi
061104SC_AC1.pdf	04/11/2006	ENC	A Colombo	Trascrizione	Attacco al pensiero Civiltà Diritto Dover essere Giudizio Imputazione Kelsen Hans Tribunale Freud

CORSO DI *STUDIUM CARTELLO* 2006/2007  
 IL TRIBUNALE FREUD (ANNO I)  
 LA RIVOLUZIONE FILOSOFICA DI FREUD:  
 DALL'ESSERE AL POSTO IN CUI VENIRE A ESSERE  
*GIURISPRUDENZA DI TEORIA VERSUS PENSIERO*

**4 NOVEMBRE 2006**  
**PROLUSIONE<sup>1</sup>**

ALBERTO COLOMBO

*GIURIDICITA' DEL TRIBUNALE FREUD*

**1. Questioni preliminari: quattro postulati**

L'esposizione e le note che la compongono hanno un carattere preliminare, come del resto si conviene alla prima sessione di un corso, e sono costituite da considerazioni e da valutazioni che investono il Tribunale Freud come tale. E cioè riguardano – mi esprimo in termini generici – la sua configurazione, la sua struttura, il suo statuto di giuridicità, i suoi connotati.

In un procedimento giudiziario, per esempio di natura penale, che si potrebbe celebrare in una delle varie Corti di Giustizia del nostro Paese, queste mie considerazioni preliminari potrebbero essere paragonate alle questioni preliminari che devono essere sollevate negli atti introduttivi del dibattimento – pena la preclusione di esse nel corso processo – quali, per esempio, la questione di competenza per territorio dell'organo giudicante, alcuni casi di nullità, e così via.

Segnalo che nel procedere in ciò che dirò, procederò fissando alcuni postulati che governeranno, reggeranno e stabiliranno i confini delle tematiche delle argomentazioni che presenterò. Certamente non vi è nulla di indiscutibile e non lo sono, quindi, neppure gli enunciati dei postulati che qui vengono assunti. Tra l'altro, uso il termine «postulato» in maniera un po' approssimativa. Pertanto, come usualmente accade, anche i postulati che enuncerò sono postulati di natura provvisoria e, per così dire, occasionale. Il che significa che la loro indiscutibilità vale per questa esposizione, qui ed ora, rimanendo del tutto legittimo metterli in discussione, e cioè abbandonarli come postulati in altra sede, in altro momento. Eccone, allora, le relative asserzioni.

---

<sup>1</sup> Testo non rivisto dall'Autore.

I. **Primo postulato**, che è per l'esattezza una decisione linguistico-concettuale, consistente nel fatto che i termini e le locuzioni "diritto", "giuridico", "giuridicità", "norma giuridica" e tutti i termini apparentati che appartengono a questa famiglia, non saranno presi in un'accezione traslata, metaforica, figurata, allegorica, ma in un'accezione propria. Cioè in un'accezione coincidente, o almeno analogicamente coincidente, con quella che vale per espressioni come "diritto pubblico", "diritto privato", "diritto penale", "diritto statutale", "diritto internazionale", "diritto canonico", e così via.

E del resto questa posizione o scelta linguistica è una costante, un aspetto portante dell'insegnamento proposto da Studium Cartello, ed è agevolmente ricavabile, per esempio, dalla lettura del volume *Il pensiero di natura*:<sup>2</sup> posizione, scelta linguistica che vale innanzitutto per l'affermazione «la vita psichica è vita giuridica»,<sup>3</sup> in cui l'aggettivo "giuridica" viene assunto in senso proprio e non metaforico.

II. Il **secondo postulato** sta nella recezione della concezione del diritto e dei suoi connotati definitivi, quale viene proposta dalla kelseniana *Dottrina pura del diritto*<sup>4</sup>. È ovvio che non c'è nessun obbligo intellettuale preventivo di essere kelseniani: Kelsen è discutibilissimo ed è stato ampiamente discusso. E, appunto per questo, tale opzione è un postulato.

III. Connesso con il secondo, il **terzo postulato** asserisce che la realtà del diritto è di essere un ordinamento di norme; e che l'essenza di una norma giuridica, se cogliamo la sua essenza sotto il profilo logico-linguistico, consiste nell'essere una proposizione ipotetica o condizionale, la quale esprime la forma fondamentale della legge. Questa è citazione di Kelsen.

Si tratta di una proposizione la cui intelaiatura sintattica, per così dire, è riposta nella coppia delle congiunzioni correlate "se, allora", che raccorda una condizione ad una conseguenza. La condizione è costituita da una situazione-tipo descritta dalla norma; per esempio, una fattispecie di reato in un codice penale in cui la situazione tipica è costituita da una costellazione di fatti, al cui centro c'è un'azione o un'omissione o più azioni o più omissioni. Mentre la conseguenza è ciò che nella norma si prevede che debba essere fatto seguire al determinarsi della condizione, cioè all'attuazione della fattispecie; per esempio, la pena nel caso di un reato.

In merito a questo terzo postulato occorre qualche aggiunta di commento per alcune precisazioni.<sup>5</sup> La locuzione "dover essere" – cioè: stante la fattispecie realizzata, la sanzione deve essere applicata – è essenziale alla giuridicità della proposizione giuridica, questa è tesi tipicamente kelseniana. Giacché questo "dover essere" è, appunto, ciò che nomina il nesso tipicamente giuridico tra un'azione e una sanzione, per dirla in breve.

A caratterizzare la giuridicità di una proposizione normativa, infatti, non è sufficiente il ricorrere della correlazione sintattica "se... allora...". Infatti questa correlazione sintattica è condivisa anche da altri tipi di proposizioni, per esempio da quelle proposizioni che enunciano ipotesi di leggi o leggi delle scienze della natura. Esempio: «Se all'atmosfera di valore *I* l'acqua viene portata alla temperatura di 100° C, allora entra in stato di ebollizione». Se in una

---

2 Giacomo B. Contri, *Il pensiero di natura. Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico*, Sic, Milano, 1998.

3 Cfr. *ibidem*, pag. 16.

4 H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 2000.

5 So che sto ripassando alcune nozioni e concetti ripetutamente proposti e riproposti. Ma di tanto in tanto qualche apporto di ripasso può essere utile per risvegliare o riattivare certe conoscenze: non è dovuto soltanto, quindi, alla mia pedanteria.

proposizione normativa non viene pensata la categoria del “dover essere”, sia essa espressamente o non espressamente enunciata in una norma determinata,<sup>6</sup> se la categoria del “dover essere” manca in una proposizione, quella proposizione manca del suo aspetto normativo. E subisce una metamorfosi che la rende omologa ad una proposizione di altra natura, per esempio a una proposizione da scienze della natura.

Orbene, il nesso che il «dover essere» – nel senso kelseniano di questa espressione, cioè nel senso che «la sanzione deve essere applicata» – il nesso che il «dover essere»<sup>7</sup> nomina, è appunto il nesso di imputazione. Ora, il nesso di imputazione – e questa distinzione è stata già richiamata dal dottor Contri – ricorre su due versanti o in due sensi.

Nel primo senso l'imputazione è il nesso immanente alla norma giuridica, quale che essa sia, che connette una conseguenza giuridica ad un tipo di condizione. Altrimenti detto, essa riferisce una sanzione ad una fattispecie, come accade nelle norme penali. Su questo versante si ha a che fare solo con delle tipicità: un tipo o una specie di azione, o di situazione, e un tipo di sanzione. E' in ciò il cosiddetto carattere generale e astratto di una norma giuridica.

In tale versante il nesso imputativo che lega una sanzione ad una fattispecie è reso da un enunciato, l'enunciato normativo: per esempio, «il furto deve essere punito», di cui propriamente non ha senso chiedersi se esso è vero o è falso. Perciò in senso stretto l'enunciato di una norma non è l'enunciato di un giudizio, se per «giudizio» si intende «ciò il cui contenuto può essere vero o falso»<sup>8</sup>.

Nel suo secondo senso, invece, il nesso di imputazione indica l'attribuzione ad un soggetto individuale concreto, fosse pure la Civiltà,<sup>9</sup> in primo luogo di una fattispecie, per esempio la fattispecie del reato di istigazione al suicidio; e conseguentemente, se così decide il giudice, della sanzione prevista dalla norma in questione.

Attribuire una fattispecie ad un soggetto concreto significa affermare che un'azione o un'omissione di quel soggetto soddisfi i requisiti definitivi che ricorrono nella descrizione della fattispecie, per esempio della fattispecie «istigazione al suicidio». È bene tenere presente i due sensi del termine «imputazione».

IV. Per quarto e ultimo postulato assumo una definizione ad altissimo tasso di genericità o indeterminatezza: una definizione, per così dire, minimalista di «tribunale». Conformemente a quanto proposto nella penultima riga dello scritto introduttivo del corso,<sup>10</sup> un tribunale viene qui caratterizzato soltanto come un'istituzione che esercita potere giudiziario senza alcuna altra connotazione relativa alla composizione dell'organo giudicante, alla partizione dei ruoli nel procedimento e nel processo, alle procedure regolative degli atti e di ogni altro possibile aspetto. Soltanto viene ribadito che un tribunale in ultima analisi è una sede che, proprio in quanto pertinente al potere giudiziario, o che rappresenta il potere giudiziario, è deputata al compito di

---

6 Nel nostro Codice Penale non è enunciata, non compare: «Chiunque commette furto è punito...»; non c'è «deve essere punito». Ma è sottinteso che quel «dover essere» – «deve essere punito» – valga in quell'enunciato. Altrimenti non è un enunciato giuridico.

7 Nel senso kelseniano dell'espressione «dover essere», cioè nel senso che «la sanzione deve essere applicata».

8 Certo, se diamo alla parola «giudizio» un'altra definizione, si potrebbe dire anche che una norma giuridica è un giudizio: basta intendersi, naturalmente.

9 Anche la Civiltà, ad esempio la civiltà occidentale, è un soggetto individuale concreto.

10 Cfr. *Il Tribunale Freud. La rivoluzione filosofica di Freud (...)*, pag. III, testo apparso nel mese di settembre 2006 su [www.studiumcartello.it](http://www.studiumcartello.it).

applicare norme giuridiche a casi concreti. Per dirla sveltamente: esso ha il suo termine ultimo nella pronuncia di una sentenza.

## 2. Due considerazioni, o questioni

Entro le coordinate tracciate dai postulati che ho enunciato e che rappresentano semplicemente dei punti fermi o paletti, procederò a proporre alcune considerazioni che sono, quanto meno, degli interrogativi sul Tribunale Freud, così come esso è delineato anzitutto nel testo di presentazione del Corso. Non saranno più di due le considerazioni e i rilievi critici che farò. L'esposizione delle mie osservazioni, interrogativi e questioni sarà più breve di questa stessa lunga premessa, la quale del resto funge un po' da presentazione degli assunti su cui poggiano le considerazioni che farò e, come si sa, le motivazioni di un giudizio sono più lunghe del dispositivo di un giudizio.

### A.

La prima considerazione concerne l'identificazione di ciò che nel Tribunale Freud vale come fattispecie. Io rinvento una duplice risposta al proposito: l'una e l'altra rinvenibili nei testi di presentazione del Corso, quello stampato e quello pubblicato nel sito del dottor Contri con il titolo *Il Tribunale Freud e il suo imputato*.<sup>11</sup>

In questo secondo testo si legge: «L'imputazione è quella di attacco al pensiero individuale con la conseguenza di un danno. Ci vuole il corpo del reato, ecco Freud, di cui la psicopatologia sta al cuore». Dal testo risulta che l'imputato è il Superio, in base al secondo dei due sensi di imputazione prima ricordati. Che cosa gli è imputato? L'attacco al pensiero, con derivante lesione del pensiero individuale: è esso la fattispecie propria del codice.<sup>12</sup>

Anzi l'attacco al pensiero, a ben riflettere, è proposto non come una fattispecie, ma come l'unica fattispecie. Rispetto ad essa, infatti, le diverse teorie considerate psicopatogene, e le rispettive frasi attraverso le quali circolano, risultano essere soltanto – e “soltanto” qui non ha un'accezione riduttiva – i mezzi, gli strumenti mediante i quali si realizza la fattispecie di reato costituita dall'attacco al pensiero: strumento, mezzi, armi – si potrebbe anche dire – attraverso cui si perpetra questo reato. Strumenti e mezzi: non altrettante fattispecie.

Tuttavia, nel testo citato si sostiene anche quanto è così affermato: «Da anni sostengo sulla strada già aperta da Freud, che le fattispecie di questa sono delle teorie presupposte, in quanto tali infalsificabili, menzogne blindate».<sup>13</sup> Da ciò si evince che, viceversa, sono le teorie ad essere altrettante fattispecie. Ne è una conferma il seguente passo del testo di presentazione del corso: «Ognuno ha le sue frasi patogene, quelle che lo hanno ridotto a mal partito. Queste frasi sono Teorie come fattispecie imputabili, non come caso di pluralismo delle opinioni».

Mi limito a indicare questa differenza nella identificazione di ciò che vale come fattispecie nel Codice Penale o, altrimenti detto, Codice Freudiano, secondo cui il Tribunale Freud deve istruire i suoi processi. Dinanzi a quella che io ritengo essere – poi, magari non lo è: naturalmente è aperta la discussione – una oscillazione del diritto sostanziale, cioè del diritto penale freudiano, e la

---

<sup>11</sup> *Il Tribunale Freud e il suo imputato*, testo apparso il 12 ottobre su [www.giacomocontri.it](http://www.giacomocontri.it), che il dr Contri ha avuto la compiacenza di fornirmi, sapendo dei miei impacci con la rete.

<sup>12</sup> Se si hanno delle riserve all'uso del termine «codice», come il dr Contri ha accennato, si dica pure «insieme di norme»: le norme secondo cui giudica il Tribunale Freud.

<sup>13</sup> *Il tribunale Freud e il suo imputato*, op. cit.

conseguente incertezza di interpretazione dello stesso diritto sostanziale<sup>14</sup>, il Tribunale Freud, a mio avviso in quanto tale, cioè in quanto organo giudiziario così come è definito, non può procedere ulteriormente prima di avere ottenuto l'interpretazione autentica – quale che sia l'istanza deputata a darla, eventualmente lo stesso Tribunale Freud – del diritto sostanziale in merito alla questione che ho sollevato. Cioè, in breve, in merito alla questione se le teorie siano o non siano fattispecie autonome di reato.

Infatti, la questione se le teorie siano mezzi possibili per perpetrare il reato di attacco al pensiero o se siano esse stesse fattispecie di reato, è tutt'altro che trascurabile proprio sotto il profilo processuale. Ne va in effetti, per esempio, dell'ampiezza delle risorse e dei mezzi disponibili alla difesa dell'imputato. Lo chiarisco brevemente.

Se le teorie sono altrettante fattispecie di reato, allora un soggetto imputato di avere sostenuto, asserito, fatto valere una qualche teoria – se il fatto è provato – risulta per ciò stesso responsabile del reato ascritto. E in ultima analisi alla difesa non resta altro campo argomentativo che quello di avvalersi dell'appello. A che cosa? Alle attenuanti generiche o specifiche, che è poi la linea difensiva scelta da Freud a favore della madre del piccolo Hans.

Se invece le teorie sono strumenti, mezzi mediante i quali si perpetra il reato, unico reato del tribunale Freud corrispondente alla fattispecie attacco al pensiero, quanto meno si ampliano le possibilità della difesa. Perché? Quanto meno perché il patrocinatore dell'imputato può cercare di dimostrare, ad esempio, l'inidoneità del mezzo scelto al conseguimento dello scopo delittuoso.

Se già si dice che la teoria «i genitori non mentono mai» è un reato, una volta provato che quel soggetto ha sostenuto e propagato questa teoria, quello è responsabile del reato. Si tratterà di vedere poi se trattarlo male o bene in sede di sanzione, più clementemente o meno clementemente.

Se, invece, la teoria «i genitori non mentono mai» – e cioè l'agire questa teoria, ovviamente – è soltanto un mezzo, il patrocinatore dell'accusato ha in più quest'altra risorsa: di potere argomentare in modo da far valere che questo mezzo è un mezzo innocuo, non è un mezzo idoneo allo scopo. In linea di principio c'è questa possibilità in più.

Chiarisco in ultima analisi quanto ho detto con un'ipotesi giudiziaria immaginaria, ma forse non troppo, dati i tempi superstiziosi in cui viviamo. Presso un tribunale penale, poniamo dello Stato italiano, difficilmente potrebbe essere accusato e tantomeno condannato per tentato omicidio Tizio, il quale odi ferocemente Caio e ne voglia la morte, ma che abbia scelto come mezzo per eliminare il nemico quello di rivolgersi ad una fattucchiera, e per giunta di terz'ordine, affinché contro di lui lanci un mortale malocchio: un caso iperbolico di inidoneità del mezzo allo scopo delittuoso.

Chiudo questa prima considerazione, incentrata sulla questione della determinazione delle fattispecie, con una breve annotazione sulla sanzione. Nel testo di presentazione si legge che «il Tribunale Freud è un Tribunale mite, inclusivo del perdono: infatti in esso sanzione e giudizio coincidono come verità, senza esecuzione di una pena successiva al giudizio<sup>15</sup>». Condivido questa asserzione, e rilevo che essa indica come dovrebbe essere costruita una norma nel diritto penale freudiano.

Illustro ciò con un'esemplificazione che riesce più efficacemente supponendo che siano le teorie ad essere fattispecie di reato. La questione è in sospeso, ma in questa esemplificazione

---

14 Per «diritto sostanziale» si intende il diritto che è formato dalle norme che contemplano fattispecie e prevedono sanzioni. Il diritto penale nel nostro stato è un diritto sostanziale, mentre non è un diritto sostanziale il diritto di procedura penale. Il Codice Penale è diritto sostanziale, il Codice di Procedura Penale non è diritto sostanziale.

15 *Il Tribunale Freud. La rivoluzione filosofica di Freud*, op. cit.

suppongo che siano le teorie ad essere fattispecie di reato, perché l'esemplificazione viene più agevolmente. Si prenda la teoria che ho già menzionato: «i genitori non mentono mai». La norma che regola tale fattispecie di reato dovrebbe essere redatta più o meno così, secondo me: «Chiunque sostenga la teoria «i genitori non mentono mai» deve essere punito con la notificazione<sup>16</sup> del seguente giudizio: “Nome e cognome del colpevole, avendo sostenuto la teoria «i genitori non mentono mai», ha commesso un'azione delittuosa, che ha nuociuto al soggetto o ai soggetti – nome e cognome dei soggetti – producendo i seguenti danni: elenco dei danni”». Una norma di diritto penale, diciamo così, freudiano, dovrebbe essere grosso modo così costruita.

Osservo che anche nel nostro ordinamento giuridico statuale è previsto il ricorso alla pubblicazione di un giudizio come sanzione, come non infrequentemente si constata dalla pubblicazione sui quotidiani nazionali o su altri organi di stampa di sentenze del tribunale. Anche il diritto positivo – si potrebbero fare poi opportuni paragoni – non ignora del tutto l'uso del giudizio come sanzione, o più esattamente, la pubblicità del giudizio – in questo caso della sentenza del giudice – come sanzione.

## B.

Propongo ora una seconda considerazione, o questione, che poggia sulla supposizione che sia stata risolta la questione precedentemente sollevata a favore della tesi che sono le teorie ad essere delle fattispecie. Si supponga, dunque, che sia pervenuta l'interpretazione autentica che chiarisce che non c'è contraddizione tra il nominare la fattispecie di attacco al pensiero ed il qualificare come fattispecie le singole teorie. Perché? Perché il parlare della fattispecie di attacco al pensiero non è altro che una maniera abbreviata, per così dire “linguisticamente economica”, per nominare collettivamente, senza stare ad elencarle ad una ad una, le singole fattispecie costituite da teorie. Il che è possibile proprio perché queste singole fattispecie, pur autonome e distinte le une rispetto alle altre, sono apparentate dall'aver come tratto comune l'essere, appunto, attacchi al pensiero.

L'attacco al pensiero – dice questa interpretazione autentica – non è una fattispecie a sé stante. Il che declasserebbe le singole teorie ad essere solo strumenti possibili di attuazione di questa fattispecie di reato. Ma è soltanto il tratto comune che ricorre in ciascuna delle fattispecie-teorie. Un paragone chiarificatore ancora una volta con il Codice Penale vigente nel nostro Paese: in esso, che mi risulti,<sup>17</sup> non esiste una fattispecie autonoma di reato chiamato “impossessamento di cosa mobile altrui”. Al contrario, esistono almeno due fattispecie di reato autonome e distinte l'una rispetto all'altra: il furto e la rapina, accomunate dal fatto che nell'una e nell'altro ricorre l'elemento di “impossessamento di cosa mobile altrui”. Se questa fosse l'interpretazione autentica, allora sarebbe stabilito che il tribunale Freud si occupa di reati i quali sono fattispecie-teorie. Al che non mi sembra che vi sia alcunché da replicare: ulteriore annotazione.

Una questione si può, invece, aprire circa la determinazione dell'aspetto o del *titolo* sotto il quale il Tribunale Freud si occupa delle fattispecie-teorie. A questo proposito si può ritenere che il Tribunale Freud se ne occupi non soltanto ma anche perché esso avrebbe il compito di disegnare, delineare, configurare fattispecie e di redigerne il testo che le descrive. È un orientamento che emerge dallo scritto di presentazione del corso e che risulta esplicitamente affermato nel già citato contributo del dottor Freud... del dottor Contri,<sup>18</sup> *Il Tribunale Freud e il suo imputato*. All'inizio

---

16 E aggiungerei: secondo i tempi, le modalità e l'ampiezza di pubblicità prescelti dalla parte lesa.

17 Tengo a precisare che i miei studi giurisprudenziali risalgono alla notte dei tempi.

18 A questo punto Alberto Colombo aggiunge: «È un omaggio». Giacomo Contri risponde: «Apprezzo, apprezzo: è un buon quattro novembre» (*giorno del suo compleanno*, NdC).

dell'ultimo capoverso di esso si legge infatti: «Il lavoro del Tribunale Freud avviene per inchieste su argomenti per costruirne fattispecie».<sup>19</sup>

Ora, se con ciò si intende che compito del Tribunale è quello di determinare, stabilire e costruire fattispecie, l'obiezione che mi viene da muovere è che, se il Tribunale Freud è una sede afferente al potere giudiziario – e il termine «tribunale» del resto indica ciò –, allora esso non può essere competente in un tale lavoro. Perché configurare, definire o stabilire fattispecie di reato, e con esse norme che disciplinano reati, spetta non al potere giudiziario, ma al potere legislativo.

Aggiungo che ciò spetta, mi pare, al legislatore in quanto legiferi in materia di legislazione ordinaria. Redigere e varare un codice – lo si chiami anche in altra maniera: un testo di norme penali –, infatti, non sembra essere argomento da Assise Costituente. Più esattamente, il lavoro di individuare, tratteggiare e configurare fattispecie spetta in primo luogo ai lavori preparatori che precedono l'atto legiferante, e che predispongono il materiale di studio e le ipotesi normative da cui, poi, si trae il testo definitivo cui il legislatore, liberamente, dà il valore di legge. In prima battuta questo lavoro è un lavoro da giuristi, in particolar modo di quei giuristi che sono i consulenti del legislatore.

Perciò in conclusione se, come si asserisce al termine del testo di presentazione del corso «un Tribunale – e quindi anche il Tribunale Freud – rappresenta il Potere giudiziario»,<sup>20</sup> esso non può avere la competenza di costruire fattispecie. Se, invece, il Tribunale Freud ha la competenza di costruire fattispecie, allora esso non è un tribunale. E' questa la seconda osservazione che faccio, e con la quale chiudo.

### 3. Conclusione

Può sembrare una questione soltanto terminologica e perciò secondaria, facilmente risolvibile tramite la stipulazione di una convenzione linguistica: per questa volta si decide che la parola “tribunale” vale e per l'una e per l'altro. Ma mi sembra che non sia semplicemente così: mi sembra, infatti, che in essa ne vada del riconoscimento della distinzione dei poteri.

Ho parlato di “distinzione” dei poteri e non di “divisione” dei poteri. Il principio della divisione dei poteri<sup>21</sup> non è un dogma, e la sua negazione non è un assurdo. Un sovrano assolutamente assoluto, che più assoluto non si può, decide le leggi, provvede a farle applicare, e giudica quando lui giudica che si siano verificate delle trasgressioni e delle infrazioni.

È un regime che si può criticare per buone o buonissime ragioni, e al quale si può preferire un regime fondato sulla divisione dei poteri per altrettante buone o buonissime ragioni. Ma non è un regime viziato da qualche incongruenza che lo renda impossibile, cioè che lo renda impossibile logicamente, secondo un'impossibilità logica. Tant'è che di regimi di questo tipo, di ordinamenti politico-statali di questo tipo ce ne sono stati, almeno tendenzialmente tali. E, se fosse logicamente impossibile, non si potrebbe realizzare, così come non si può realizzare un esempio di quadrato con cinque lati, perché un quadrato con cinque lati è un'entità logicamente impossibile. Ma neppure il più autocrate di tutti gli autocrati che legifera, amministra, proscioglie e condanna, può far sì che quando delibera e promulga una legge, ciò che sta facendo sia di emettere una sentenza con cui egli condanna un imputato. E né il più autocrate di tutti gli autocrati può far sì che, quando decide un

---

<sup>19</sup> *Il tribunale Freud e il suo imputato*, op. cit.

<sup>20</sup> *Il Tribunale Freud. La rivoluzione filosofica di Freud*, op. cit.

<sup>21</sup> Tra l'altro, questo è un principio che si è venuto affermando storicamente da un certo momento in poi, nella storia dell'occidente europeo in senso allargato, includendovi, quindi, anche l'altra sponda dell'Atlantico.

atto amministrativo di governo, ciò che sta facendo sia l'abrogazione da parte sua di una legge precedentemente promulgata.

E ciò non lo può fare «per la contraddizion che nol consente<sup>22</sup>». Neanche l'autocrate supremo, che si sottrae benissimo al principio della divisione dei poteri, può sottrarsi al principio della distinzione dei poteri o anche – si potrebbe dire – delle facoltà o delle operazioni. Può ben darsi che sia vero che, come dice quell'antico adagio, *Caesar non est supra grammaticos*. Ma è sicuro che, almeno in una certa misura che si tratterebbe di definire, anche «il *Caesar* più *Caesar*» non è *supra logicam*. E quindi non può fare ciò che è logicamente impossibile.

Concludo così. Si tratta, quindi, di due osservazioni di carattere preliminare che sollevano rilievi e riserve circa i due aspetti che ho menzionato, che valgono innanzitutto come esortazione a chiarificare questi aspetti. Perché queste osservazioni che in prima battuta si presentano come dei rilievi e delle riserve, potrebbero anche essere valicate da ulteriori chiarificazioni, così come nei dibattiti. Agli atti attuali mi sembra che queste riserve e obiezioni si tengano, siano sostenibili. Salvo, naturalmente, contro-deduzioni.

© Studium Cartello – 2012

*Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright*

---

22 Dante, *Inferno*, XXVII, v. 120.